



unione II nazionale cooperative italiane

Prot. n.

1182/11/0320/16

Ufficio: Studi Legislativo & Sindacale

Oggetto: Rinnovo CCNL Settore "Edile e Affini"

10 FEB. 2011

Roma,

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA
Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080
www.unci.org - e-mail: info@unci.org

Alle Strutture Territoriali UNCI
Via mail

Alle Associazioni di Settore UNCI
Via mail

Ai Revisori Unci
Via mail

Si comunica che in data 08/02/2011 è stato stipulato tra UNCI, FESICA CONFISAL, CONFISAL FISALS e CONFISAL, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Soci e i Dipendenti delle Cooperative esercenti attività nel settore "Edile e Affini".

Il CCNL *de quo* va a rinnovare il dettato economico e normativo del precedente articolato di settore oramai scaduto ed ha decorrenza dal 1° dicembre 2010 al 30 Novembre 2013.

Come oramai acquisito nella contrattazione UNCI, sono state previste doppie tabelle economiche differenziate per i soci coimprenditori e per i lavoratori dipendenti: questi ultimi infatti non potendo concorrere alla distribuzione del ristorno godono di uno specifico quantum retributivo.

Le Organizzazioni UNCI e CONFISAL firmatarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto in data 22/01/2009, quali OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ritengono che il presente CCNL, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime Organizzazioni, rispetti i contenuti dell'accordo quadro in parola.



unione nazionale cooperative italiane

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA
Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080
www.unci.org - e-mail: info@unci.org

Si rammenta che il Regolamento Interno (art. 6, l. n. 142/2001) disciplina il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa.

Esso, infatti, deve contenere il "richiamo" al Ccnl applicato, per ciò che attiene i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.

E' necessario esplicitare, ai fini di un'appropriata stesura di predetto Regolamento, che esso, ai sensi della Legge n.142/2001, costituisce il documento fondamentale per l'attività della cooperativa anche ai fini del dettato del comma IV, art. 7 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge n. 31/2008, ossia, "trattamenti economici complessivi".

Ne discende come alcuna comparazione sia possibile tra i CCNL sottoscritti dall'Unci e quelli siglati dalle restanti sigle datoriali e sindacali poiché, gli elementi economici complessivi sono determinati solo ed esclusivamente dal Regolamento Interno.

Se ne desume un'equivalenza tra "trattamenti economici complessivi" ed elementi che la cooperativa corrisponde ai propri soci in ottemperanza a quanto recato nel Regolamento Interno, quali:

1. paga base conglobata;
2. scatti di anzianità;
3. tredicesima mensilità;
4. maggiorazioni retributive (art. 3 c. 2 lett. a, L. 142/01);
5. rimborso (art. 3 c. 2 lett. b, L. 142/01) in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, da erogarsi in presenza di avanzo di gestione.



unione nazionale cooperative italiane

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA

Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080

www.unci.org - e-mail: info@unci.org

Ad oggi, gli articolati UNCI possono contare su strumenti predisposti dall'Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale, con i quali si integrano, creando un'ideale sinergia sindacale.

Detti strumenti, inoltre, sono di fondamentale importanza nella regolare e quotidiana gestione dell'impresa e per contestare eventuali obiezioni in sede ispettiva.

Specificamente riguardano:

- STUDIO SUL REGOLAMENTO INTERNO DELLE COOPERATIVE aggiornato sul piano giuslavoristico e fiscale che affronta i seguenti argomenti:

- Redazione e deposito
- Comunicazione Revisori UNCI
- Agenzia delle Entrate - Circolare n. 35/E del 9 aprile 2008 - Disciplina IRES dei RISTORNI assegnati ai soci di società cooperative
- Compatibilità dell'art. 7 comma 4 del D.L. 248/2007 (Milleproroghe) convertito in legge 31/2008 con la specifica disciplina civilistica e normativa dell'impresa cooperativa
- Ente Nazionale Bilaterale - EBUC
- CCNL vigenti
- Schema di Regolamento Interno

- IL VADEMECUM COMPRENSIVO DI NOTA ESPLICATIVA reca argomentazioni utili alla cooperativa da opporre ad un eventuale verbale ispettivo da contestare o in caso di partecipazione ad appalti o in ogni altra occasione in cui si debba acclarare la legittimità della contrattazione UNCI.

- VADEMECUM

- Rappresentatività
- Retribuzione e minimi contrattuali



unione nazionale cooperative italiane

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA

Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080

www.unci.org - e-mail: info@unci.org

- Compatibilità della contrattazione UNCI con il dettato dell'art. 7, comma 4 del D.L. 248/2007 (Milleproroghe) - "Trattamenti economici complessivi"
 - ↳ Trattamento contributivo - Retribuzione imponibile ai fini contributivi
 - ↳ Trattamento retributivo - "Trattamenti economici complessivi"
- Perché l'organo ispettivo NON può sindacare sul contenuto del Regolamento Interno
- Compatibilità dell'art. 7 comma 4 del D.L. 248/2007 convertito in legge 31/2008 con la specifica disciplina civilistica e normativa dell'impresa cooperativa
- Schema riepilogativo delle controdeduzioni alle presunte irregolarità della contrattazione UNCI

- NOTA ESPLICATIVA AL VADEMECUM

- Cosa fare in caso di controllo ispettivo
- Ipotesi di irregolarità imputabili alla cooperativa da parte del personale ispettivo e relative controdeduzioni
 - ↳ Illegittimità dei CCNL UNCI
 - ↳ Differenze contributive
 - ↳ Differenze retributive tra i CCNL UNCI e quelli sottoscritti da altre organizzazioni sindacali
 - ↳ I CCNL UNCI sono incompatibili con il dettato dell' art. 7 comma 4 (Milleproroghe)?

- **CERTIFICAZIONE DI RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA** a firma del Presidente UNCI, Prof. Paolo Galligioni, con la quale si attesta l'appartenenza di UNCI e CONFISAL alle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

- **RIEPILOGO GIURISPRUDENZIALE** inerente la validità dei CCNL UNCI. Esso consta delle principali pronunce che avvalorano la contrattazione UNCI.

I medesimi strumenti verranno forniti alle cooperative aderenti ed in regola con la contribuzione UNCI, che ne faranno espressa richiesta.



unione nazionale cooperative italiane

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA
Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080
www.unci.org - e-mail: info@unci.org

Si coglie l'occasione per ricordare che, al fine di sostenere la piattaforma di relazioni industriali, incentrata sulla valorizzazione delle specificità del socio coimprenditore, le cooperative aderenti e non, che applicano i CCNL sottoscritti da UNCI e CONFSAL, dovranno versare a titolo di contributo di assistenza contrattuale alla Sede Centrale dell'UNCI, tramite procedura UniEmens (ex Modello DM10), indicando il codice W550¹, un contributo pari allo 0,50% da calcolarsi sulle retribuzioni lorde corrisposte ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti.

Distinti saluti.

Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale

Capo Ufficio

Dott.ssa Tiziana Pentassuglia

¹ come da convenzione INPS – circolare n. 105/03 consultabile e scaricabile sul sito www.inps.it.